



REGOLAMENTO di EuroTLX

23 GIUGNO 2008

**Approvato dal Direttore Generale in data 23 giugno 2008.
Data di entrata in vigore: 1° luglio 2008.**

INDICE

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI	12
CAPO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE	12
Articolo 1.1 Finalità	12
Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento e disposizioni tecniche	12
CAPO 2 PRINCIPI ORGANIZZATIVI DI TLX SPA	12
Articolo 1.3 Consiglio di Amministrazione	12
Articolo 1.4 Presidente del Consiglio di Amministrazione	13
Articolo 1.5 Direttore Generale	13
Articolo 1.6 Organizzazione della Società	13
TITOLO 2. AMMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI	14
CAPO 1 CONDIZIONI GENERALI	14
Articolo 2.1 Ambito di applicazione e strumenti ammessi	14
Articolo 2.2 Lotti minimi negoziabili	14
CAPO 2 STRUMENTI FINANZIARI	14
Articolo 2.3 Condizioni generali	14
Articolo 2. 4 Obbligazioni e altri titoli di debito	14
A. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti non bancari, da Stati sovrani, da enti locali e da enti sovranazionali	14
B. Obbligazioni e altri titoli di debito emesse da emittenti bancari	15
Articolo 2.5 Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio	16
Articolo 2.6 Diritti di opzione	17
Articolo 2.7 Covered warrant e certificates	17
Articolo 2.8 Quote o azioni di OICR	18
Articolo 2.9 Asset Backed Securities	18
Articolo 2.10 Combinazioni degli strumenti di cui ai punti precedenti	18
CAPO 3 PROCEDURA DI AMMISSIONE	19
Articolo 2.11 Avvio della procedura	19
Articolo 2.12 Verifica dei requisiti	19
Articolo 2.13 Esito della procedura	19
Articolo 2.14 Termini dell'ammissione	20
Articolo 2.15 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione	20
TITOLO 3. PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AL MERCATO	21
SEZIONE 1 INTERMEDIARI	21
CAPO 1 AMMISSIONE DEGLI OPERATORI	21
Articolo 3.1 Condizioni generali	21
CAPO 2 PROCEDURA DI AMMISSIONE	21
Articolo 3.2 Avvio della procedura	21
Articolo 3.3 Verifica dei requisiti	22
Articolo 3.4 Esito della procedura	22
Articolo 3.5 Termini dell'ammissione	22
Articolo 3.6 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione	22
CAPO 3 OPERATIVITÀ NEL MERCATO	23
Articolo 3.7 Regole di condotta	23
Articolo 3.8 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni	23
Articolo 3.9 Interconnessione	24
Articolo 3.10 Esclusione su richiesta dal mercato	24
SEZIONE 2 MARKET MAKER	25
CAPO 4 AMMISSIONE DEGLI OPERATORI	25
Articolo 3.11 Condizioni generali	25
CAPO 5 PROCEDURA DI AMMISSIONE	25
Articolo 3.12 Avvio della procedura	25
Articolo 3.13 Verifica dei requisiti	25

Articolo 3.14	Esito della procedura.....	25
Articolo 3.15	Termini dell'ammissione.....	26
Articolo 3.16	Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione.....	26
CAPO 6	OPERATIVITÀ NEL MERCATO.....	26
Articolo 3.17	Estensione dell'operatività ad ulteriori strumenti.....	26
Articolo 3.18	Obblighi di liquidità.....	26
Articolo 3.19	Regole di condotta.....	27
Articolo 3.20	Condizioni per la permanenza alle negoziazioni.....	28
Articolo 3.21	Esclusione dall'operatività su strumenti finanziari.....	28
Articolo 3.22	Esclusione su richiesta dal mercato.....	28
SEZIONE 3	SPECIALIST	30
CAPO 7	AMMISSIONE DEGLI OPERATORI.....	30
Articolo 3.23	Condizioni generali.....	30
CAPO 8	PROCEDURA DI AMMISSIONE.....	30
Articolo 3.24	Rinvio.....	30
CAPO 9	OPERATIVITÀ NEL MERCATO.....	30
Articolo 3.25	Rinvio.....	30
SEZIONE 4	TOP SPECIALIST	31
CAPO 10	AMMISSIONE DEGLI OPERATORI.....	31
Articolo 3.26	Condizioni generali.....	31
CAPO 11	PROCEDURA DI AMMISSIONE.....	31
Articolo 3.27	Rinvio.....	31
CAPO 12	OPERATIVITÀ NEL MERCATO.....	31
Articolo 3.28	Rinvio.....	32
TITOLO 4.	MODALITÀ E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLE CONTRATTAZIONI	33
Articolo 4.1	Condizioni generali.....	33
Articolo 4.2	Lotti minimi.....	33
Articolo 4.3	Orari di negoziazione.....	33
Articolo 4.4	Modalità di negoziazione.....	33
Articolo 4.5	Tick di negoziazione.....	33
Articolo 4.6	Proposte di negoziazione immesse da intermediari (ordini).....	34
Articolo 4.7	Proposte di negoziazione immesse dai soggetti garanti della liquidità (quote).....	34
Articolo 4.8	Fase di pre-negoziazione.....	35
Articolo 4.9	Abbinamento delle proposte in negoziazione continua.....	35
Articolo 4.10	Limiti di variazione dei prezzi.....	36
Articolo 4.11	Prezzo di chiusura.....	37
Articolo 4.12	Cancellazione automatica.....	37
Articolo 4.13	Modalità di cancellazione automatica dalle negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza.....	37
TITOLO 5.	VIGILANZA SUL MERCATO	39
CAPO 1	PRINCIPI GENERALI.....	39
Articolo 5.1	Finalità.....	39
Articolo 5.2	Ruolo dell'Unità di Supervisione.....	39
Articolo 5.3	Controlli sugli obblighi di liquidità.....	39
CAPO 2	INTERVENTI SUI PARAMETRI, SUGLI ORARI E SULLE CONDIZIONI DI NEGOZIAZIONE.....	39
Articolo 5.4	Condizioni generali.....	39
Articolo 5.5	Interventi della società di gestione del mercato.....	39
CAPO 3	INTERVENTI SULLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE.....	40
Articolo 5.6	Interventi sulle proposte di negoziazione su richiesta dell'aderente.....	40
Articolo 5.7	Interventi sulle proposte di negoziazione su iniziativa della società di gestione del mercato.....	40
CAPO 4	GESTIONE DEGLI ERRORI.....	40
Articolo 5.8	Disposizioni generali.....	40
Articolo 5.9	Interventi sui contratti su accordo tra le controparti.....	40
Articolo 5.10	Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti.....	40
CAPO 5	GESTIONE DELLE DISFUNZIONI TECNICHE.....	42
Articolo 5.11	Condizioni generali.....	43
Articolo 5.12	Interventi dell'Unità di Supervisione.....	43
CAPO 6	SOSPENSIONE DALLE CONTRATTAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	43
Articolo 5.13	Condizioni generali.....	43
Articolo 5.14	Condizioni di sospensione.....	44
CAPO 7	REVOCA DALLE CONTRATTAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	44

<i>Articolo 5.15 Condizioni generali</i>	44
<i>Articolo 5.16 Condizioni di revoca</i>	44
CAPO 8 ESCLUSIONE DALLE CONTRATTAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	45
<i>Articolo 5.17 Condizioni generali</i>	45
<i>Articolo 5.18 Condizioni di esclusione</i>	45
CAPO 9 CONTROLLI E SANZIONI SU ADERENTI	45
<i>Articolo 5.19 Condizioni generali</i>	45
<i>Articolo 5.20 Controlli specifici sugli aderenti</i>	45
<i>Articolo 5.21 Procedimento disciplinare</i>	46
<i>Articolo 5.22 Sanzioni</i>	46
TITOLO 6. SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI 47	
CAPO 1 SERVIZI DI POST-TRADING.....	47
<i>Articolo 6.1 Condizioni generali</i>	47
<i>Articolo 6.2 Disposizioni sui sistemi di riscontro, rettifica, compensazione e liquidazione</i>	47
CAPO 2 SERVIZI DI INFORMATIVA	47
<i>Articolo 6.3 Finalità</i>	47
<i>Articolo 6.4 Informazioni al pubblico</i>	47
CAPO 3 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	48
<i>Articolo 6.5 Registrazione dei contratti conclusi e delle proposte di negoziazione</i>	48
TITOLO 7. DISPOSIZIONI FINALI 49	
<i>Articolo 7.1 Diritto applicabile</i>	49

Definizioni

ABS (Asset Backed Security)	Indica uno strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione che prevede l'impiego di crediti, sia presenti sia futuri, e di altre attività destinate al soddisfacimento dei diritti incorporati nello strumento finanziario emesso ed eventualmente alla copertura dei costi dell'operazione di cartolarizzazione.
Aderenti	Indica la generica categoria degli Intermediari, dei Market Maker, degli Specialist o dei Top Specialist abilitati ad operare su EuroTLX. Un Aderente può essere abilitato ad operare congiuntamente come Intermediario e Market Maker o Specialist o Top Specialist.
Aggiotaggio	Indica il reato di aggio su strumenti finanziari di cui all'articolo 2637 del Codice Civile.
Ammissione alle negoziazioni	Indica l'ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione su EuroTLX.
Azione	Indica un titolo rappresentativo del capitale di rischio dell'emittente.
Book o Book di negoziazione	Indica l'insieme delle proposte di negoziazione presenti sul mercato e relative ad uno strumento finanziario, con indicazione delle loro caratteristiche.
Certificate	Indica uno strumento finanziario, diverso dai covered warrant, che replica l'andamento di un'attività sottostante.
Cliente al dettaglio	Indica la categoria di clienti diversi dai professionali e dalle controparti qualificate.
Clients professionali	Indica la categoria di clienti professionali privati che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2- <i>sexies</i> del Testo Unico.
Clients professionali su richiesta	Indica i clienti professionali privati di cui all'Allegato 3, 2 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
Controparti qualificate	Indica i soggetti di cui all'art. 58 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni ai quali non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 49.
Consob	Indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Contratto di Aderente Intermediario	Indica l'accordo sottoscritto dall'Aderente con TLX S.p.A. per esercitare l'attività di negoziazione in conto terzi sugli strumenti finanziari negoziati su EuroTLX.

Contratto di Aderente Market Maker	Indica l'accordo sottoscritto dall'Aderente con TLX S.p.A. per esercitare l'attività di market making sugli strumenti finanziari negoziati su EuroTLX.
Contratto di Aderente Specialist	Indica l'accordo sottoscritto dall'Aderente con TLX S.p.A. per esercitare l'attività di market making limitatamente alle obbligazioni di emittenti bancari collocate dallo Specialist e/o da società da esso controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 385/93, presso la propria clientela e/o quella di società da esso controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 385/93, che non siano strumenti finanziari branded come definiti nel presente Regolamento.
Contratto di Aderente Top Specialist	<p>Indica l'accordo sottoscritto dall'Aderente con TLX S.p.A. per esercitare l'attività di market making limitatamente agli strumenti finanziari non-branded, così come definiti nel presente Regolamento, e che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligazioni bancarie emesse dal Top Specialist o da società da essi controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 385/93, ovvero obbligazioni bancarie per le quali i soggetti sopra elencati: <ul style="list-style-type: none"> (i) abbiano svolto o partecipato alla strutturazione delle stesse ovvero operino in qualità di agente per il calcolo; ovvero (ii) abbiano assunto impegni nei confronti dell'emittente e/o intermediari per sostenere la liquidità dell'obbligazione nel mercato secondario; • certificates; • ETF.
Covered warrant plain vanilla	Indica uno strumento finanziario, diverso dal warrant, che conferisce la facoltà di acquistare (call) o di vendere (put), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito o, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, o come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante.
Covered warrant esotico	Indica uno strumento finanziario dato dalla combinazione di Covered warrant plain vanilla, o che incorpora opzioni di tipo esotico.
Direttiva 2004/39/CE o Direttiva MiFID	Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (G.U. L 145 del 30.04.2004, pag. 1).
Direttore Generale	Indica il Direttore Generale di TLX S.p.A..
Disposizioni tecniche	Indicano i documenti, emanati dal Responsabile di EuroTLX, che descrivono aspetti tecnici di funzionamento di EuroTLX o dei servizi



strumentali alle negoziazioni.

**Emittente
strumenti
finanziari diffusi**

Indica gli Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante così come definito dall'articolo 2 bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, introdotto con delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003, e successive modifiche e integrazioni.

Esclusione

Indica l'esclusione dalle contrattazioni di uno strumento finanziario o di un Aderente da EuroTLX, su richiesta del soggetto interessato.

**Giorno di mercato
aperto**

Indica un giorno in cui il mercato EuroTLX è aperto.

Insider trading

Indica il reato di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 184 e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 187-bis del Testo Unico della Finanza.

Interconnessione

Indica il collegamento indiretto a EuroTLX per il tramite di aderenti ammessi alle contrattazioni, o il collegamento diretto di aderenti ammessi alle contrattazioni su EuroTLX da parte di soggetti non negoziatori o di sistemi di generazione automatica delle proposte di negoziazione.

Intermediari

Indica gli Intermediari autorizzati che aderiscono a EuroTLX con funzione di negoziazione in conto terzi.

Lotto minimo

Indica la quantità minima negoziabile per ogni strumento finanziario.

**Manipolazione del
Mercato**

Indica il reato di cui all'articolo 185 e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 187-ter del Testo Unico della Finanza.

Market Maker

Indicano gli Intermediari autorizzati, Aderenti a EuroTLX, che si impegnano a rispettare gli obblighi di liquidità stabiliti dal mercato EuroTLX.

**Mercato di Stato
appartenente
all'OCSE**

Indica un mercato istituito, organizzato e disciplinato da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato appartenente all'OCSE.

**Mercato EuroTLX
o EuroTLX**

Indica il sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) gestito da TLX S.p.A., sistema che consente l'incontro, al suo interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti, ai sensi dell'articolo 1 comma 5-octies del Testo Unico della Finanza.

**Mercato
Regolamentato**

Indica un mercato regolamentato iscritto nell'elenco di cui agli articoli 63, 66 e 67 del Testo Unico della Finanza, nonché gli altri mercati autorizzati dalle autorità competenti del paese di origine.

**Mercato TLX o
TLX**

Indica il mercato regolamentato organizzato e gestito da TLX S.p.A. autorizzato dalla Consob, ex art. 63 comma 1 del D.lgs. n. 58 del

24/02/1998, con Delibera n. 14192 del 5 agosto 2003.

Negoziazione continua	Indica la modalità di negoziazione che prevede l’inserimento e la cancellazione di proposte di negoziazione al fine della conclusione di contratti.
Obbligazione	Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell’emittente che garantisce il valore nominale a scadenza.
Obbligazione convertibile	Indica un’obbligazione che attribuisce al possessore il diritto di convertirlo, nei termini e con le modalità prefissate, in azioni della società emittente o di altre società, secondo un rapporto prefissato.
Obbligazione strutturata	Indica un’obbligazione contraddistinta da un processo innovativo di determinazione delle cedole e/o del rimborso del capitale e caratterizzata dalla presenza nella struttura di elementi riconducibili all’assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati.
OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio)	Indica i fondi comuni di investimento, le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e gli ETF (Exchange Traded Funds).
Operatori	Indica la generica categoria dei soggetti abilitati o potenzialmente abilitabili ad operare sul mercato EuroTLX.
Ordine	Indica una proposta di negoziazione immessa nel sistema da un intermediario, contenente tutti i dati necessari per la contrattazione e la visualizzazione sul book di negoziazione.
Post-Trading	Indica l’insieme delle operazioni che avvengono in fase di regolamento, riscontro, rettifica e liquidazione di un contratto generatosi su EuroTLX.
Priorità temporale superiore	Indica il principio mediante il quale, a parità di condizioni di prezzo, viene eseguita la proposta di negoziazione immessa per prima sul book di negoziazione.
Proposta di negoziazione	Indica un ordine o una quota che individua in modo inequivocabile l’intenzione di acquistare o vendere uno strumento finanziario negoziato su EuroTLX.
Proposta limitata o proposta con limite di prezzo	Indica una proposta di negoziazione immessa indicando il prezzo massimo al quale può essere eseguita, nel caso di proposta in acquisto o il prezzo minimo al quale può essere eseguita, nel caso di proposta in vendita.
Proposta senza limite di prezzo o proposta al meglio	Indica una proposta di negoziazione immessa senza indicare il prezzo massimo di esecuzione, nel caso di proposta in acquisto o il prezzo minimo di esecuzione, nel caso di proposta in vendita.
Quantità minima	Indica la quantità minima per ogni strumento finanziario per il quale il Market Maker, lo Specialist o il Top Specialist ha l’obbligo di esporre

	<p>proposte di negoziazione durante l'orario di negoziazione continua.</p> <p>Indica una coppia di proposte di negoziazione immesse nel sistema da un Market Maker, uno Specialist o un Top Specialist, contenente tutti i dati necessari per la contrattazione e la visualizzazione sul book di negoziazione.</p>
Quota	
Revoca	<p>Indica l'esclusione dalle contrattazioni su EuroTLX di uno strumento finanziario o di un Aderente, su iniziativa di TLX S.p.A..</p>
Scheda Prodotto	<p>Indica il documento che sintetizza le principali caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di ammissione su EuroTLX.</p>
Segmento di mercato	<p>Indica un insieme di strumenti caratterizzato da una modalità di post-Trading specifica, ovvero da un sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari.</p>
Sistema di Gestione Accentrata	<p>Indica un sistema, od un complesso di sistemi connessi, per la gestione accentrata di strumenti finanziari, quali le società per azioni autorizzate ad esercitare tale attività ai sensi della parte III, titolo II del Testo Unico della Finanza o sistemi esteri sottoposti ad equivalente vigilanza.</p>
Società di gestione del mercato o TLX S.p.A.	<p>Indica la società che gestisce il mercato EuroTLX.</p>
Soggetto garante della liquidità	<p>Indica il Market Maker e/o lo Specialist e/o Top Specialist;</p>
Specialist	<p>Indica gli Intermediari autorizzati, Aderenti a EuroTLX, che si impegnano a rispettare gli obblighi di liquidità stabiliti dal mercato EuroTLX, limitatamente alle obbligazioni di emittenti bancari collocate dallo Specialist e/o da società da esso controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 385/93, presso la propria clientela e/o quella di società da esso controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 385/93, che non siano strumenti finanziari branded come definiti nel presente Regolamento.</p>
Spread	<p>Indica il differenziale di prezzo tra proposte di negoziazione in vendita e proposte di negoziazione in acquisto, espresso in misura percentuale, calcolato con le modalità specificate all'articolo 3.18.</p>
Strumento Finanziario (o strumento)	<p>Indica uno strumento finanziario, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Testo Unico della Finanza, negoziato su EuroTLX.</p>
Strumento finanziario branded	<p>Indica lo strumento finanziario emesso da un Market Maker o da società da essi controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 385/93, ovvero lo strumento finanziario per il quale i soggetti sopra elencati:</p>

- (i) abbiano svolto o partecipato alla strutturazione dello strumento finanziario ovvero operino in qualità di agente per il calcolo dello strumento finanziario stesso; ovvero
- (ii) abbiano assunto impegni nei confronti dell'emittente e/o intermediari, diversi da emittenti sovranazionali o governativi ovvero agenzie, per sostenere la liquidità dello strumento finanziario nel mercato secondario.

Strumento finanziario non-branded

Indica uno strumento finanziario che non rientra nella definizione di strumento finanziario branded.

Strumento partecipativo

Indica uno strumento finanziario fornito di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Testo Unico della Finanza (o T.U.F.)

Indica il D.lgs. n. 58 del 24/02/1998.

Tick

Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione, per ciascuno degli strumenti finanziari negoziabili su EuroTLX.

Titolo Atipico

Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell'emittente che non garantisce il capitale nominale a scadenza.

TLXNews

Indica il documento inviato agli Aderenti contenente le informazioni ufficiali rilevanti per l'ammissione degli strumenti finanziari e degli Aderenti e il funzionamento di EuroTLX.

TLX S.p.A.

Indica la società che organizza e gestisce il Mercato TLX e il sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) denominato EuroTLX.

Top Specialist

Indica gli Intermediari autorizzati, Aderenti a EuroTLX, che si impegnano a rispettare gli obblighi di liquidità stabiliti dal mercato EuroTLX, limitatamente agli strumenti finanziari non-branded, così come definiti nel presente Regolamento, e che siano:

- obbligazioni bancarie emesse dal Top Specialist o da società da essi controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 385/93, ovvero obbligazioni bancarie per le quali i soggetti sopra elencati:
 - (iii) abbiano svolto o partecipato alla strutturazione delle stesse ovvero operino in qualità di agente per il calcolo; ovvero
 - (iv) abbiano assunto impegni nei confronti dell'emittente e/o intermediari per sostenere la liquidità dell'obbligazione nel mercato secondario;
- certificates;
- ETF.

Sedi di negoziazione

Indica i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 1, lettera w-ter), all'articolo 1, comma 5-octies e all'articolo 1, comma 5-ter



del Testo Unico della Finanza.

**Unità di
Supervisione**

Indica la struttura di TLX S.p.A. definita al comma 2 dell'articolo 1.6.

Warrant

Indica uno strumento finanziario che conferisce la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni.

Titolo 1. Disposizioni Generali

Capo 1 Oggetto del Regolamento e modifiche

Articolo 1.1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) denominato EuroTLX organizzato da TLX S.p.A.. In particolare stabilisce:

- le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;
- le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione e revoca dalle negoziazioni e gli obblighi degli Intermediari ;
- le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione e revoca dalle negoziazioni e gli obblighi dei Market Maker;
- le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione e revoca dalle negoziazioni e gli obblighi degli Specialist;
- le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione e revoca dalle negoziazioni e gli obblighi dei Top Specialist;
- le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali;
- le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione delle informazioni.

Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento e disposizioni tecniche

1. Le modifiche al Regolamento di EuroTLX vengono prontamente comunicate agli Aderenti. Il testo del Regolamento viene pubblicato sul sito www.eurotlx.com.

2. Il Direttore Generale può inoltre emanare disposizioni tecniche vincolanti che vengono trasmesse agli Aderenti tramite le strutture informatiche e/o tramite il sito www.eurotlx.com.

Capo 2 Principi organizzativi di TLX SpA

Articolo 1.3 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del mercato senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto della società di gestione del mercato.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un codice di comportamento interno, applicabile ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, ai dipendenti della società, volto ad assicurare tra l'altro che la gestione della società sia svolta in assenza di situazioni di conflitto d'interessi.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale a cui spetta la responsabilità della struttura dedicata allo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di sviluppo del mercato.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve dotare la società di gestione del mercato di un'organizzazione adeguata e di un sistema di controllo interno che vigili sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure interne.



Articolo 1.4 Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente promuove e coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione, del quale convoca le riunioni ed al quale riferisce in merito alle tematiche rilevanti sulla base delle informazioni ricevute dalla struttura e degli accertamenti compiuti.
2. Il Presidente cura che l'attività del Consiglio di Amministrazione sia svolta con indipendenza di giudizio e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, secondo criteri di trasparenza, tutela degli investitori e sviluppo di un mercato efficiente.

Articolo 1.5 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale approva le disposizioni tecniche di funzionamento dei mercati gestiti da TLX S.p.A. e dei servizi.
2. Il Direttore Generale esercita le proprie funzioni secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale.
3. Il Direttore Generale ha inoltre l'onere di assicurare l'informativa della società TLX S.p.A. dovuta ai sensi della vigente normativa.

Articolo 1.6 Organizzazione della Società

1. L'organizzazione di TLX S.p.A. prevede una struttura dedicata allo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di sviluppo della Società, di cui il Direttore Generale assume piena responsabilità nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'organizzazione prevede altresì una struttura, denominata Unità di Supervisione, distinta da quella di cui al comma precedente e che riporta direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dedicata allo svolgimento delle attività di ammissione, sospensione ed esclusione degli Intermediari, dei Market Maker, degli Specialist, dei Top Specialist e degli strumenti finanziari dai mercati, e di supervisione dei mercati organizzati e gestiti dalla Società medesima.

Titolo 2. Ammissione di strumenti finanziari

Capo 1 Condizioni generali

Articolo 2.1 Ambito di applicazione e strumenti ammessi

1. Il presente Titolo del Regolamento disciplina l'ammissione alla negoziazione su EuroTLX dei seguenti strumenti finanziari:

- a) Obbligazioni e altri titoli di debito compresi strumenti partecipativi, Obbligazioni Convertibili, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Cum Warrant, Titoli di Stato e Titoli Atipici;
- b) Azioni, Certificati rappresentativi di azioni e Diritti di Opzione;
- c) Covered Warrant;
- d) Certificates;
- e) Asset Backed Securities;
- f) Quote o azioni di OICR;
- g) Combinazioni di strumenti di cui ai punti precedenti.

Articolo 2.2 Lotti minimi negoziabili

1. Nella determinazione dei lotti minimi negoziabili di uno strumento finanziario, TLX S.p.A. tiene in considerazione l'efficiente svolgimento delle contrattazioni e le esigenze di accesso per il complesso degli investitori.

2. Il lotto minimo negoziabile di uno strumento finanziario non può essere stabilito per quantità inferiori al taglio minimo previsto dal regolamento di emissione dello strumento stesso.

Capo 2 Strumenti finanziari

Articolo 2.3 Condizioni generali

1. I requisiti per l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari su EuroTLX tengono conto della natura, della tipologia e delle caratteristiche di liquidità e stabilità delle relative negoziazioni, nell'ottica di assicurare la regolarità delle contrattazioni.

2. L'ammissibilità alla negoziazione di uno strumento finanziario branded e non-branded è subordinata all'esistenza di un soggetto che si impegni a garantirne la liquidità durante le fasi di negoziazione ai sensi dell'articolo 3.18.

3. Qualora sul mercato EuroTLX siano ammessi più di due Market Maker, l'ammissibilità alla negoziazione di uno strumento finanziario non-branded, la cui domanda di ammissione non sia stata presentata da uno Specialist o da un Top Specialist, è subordinata all'esistenza di due Market Maker che si impegnino a garantirne la liquidità fino alle 20.30.

4. Ai fini del presente articolo, tutti i Market Maker ammessi sul mercato EuroTLX ed appartenenti al medesimo Gruppo sono considerati come un unico Market Maker.

Articolo 2. 4 Obbligazioni e altri titoli di debito

A. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti non bancari, da Stati sovrani, da enti locali e da enti sovranazionali

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX le obbligazioni e gli altri titoli di debito:

- a) liberamente trasferibili;

- b) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di compensazione e di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza;
 - c) emessi a fronte di un prestito il cui ammontare residuo in circolazione non sia inferiore a 100 milioni di euro o importo equivalente in moneta estera valorizzato all'atto della presentazione della domanda di ammissione. TLX S.p.A. può ammettere alla negoziazione obbligazioni o altri titoli di debito il cui ammontare residuo sia inferiore a tale importo ove ritenga che possa comunque generarsi un mercato sufficientemente liquido;
 - d) qualora negoziati in un mercato nel quale lo strumento è stato ammesso alla quotazione su richiesta dell'emittente, non sospesi dalle negoziazioni;
 - e) dotati di rating, o il cui emittente o garante siano dotati di rating, assegnato da almeno una agenzia internazionale indipendente;
 - f) per i quali sia stato pubblicato un documento di quotazione, sollecitazione o offerta (prospetto, offering circular o altri documenti assimilabili);
 - g) dotati di scheda prodotto che faciliti il cliente nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti e contenga una rappresentazione dei principali conflitti di interesse intercorrenti tra l'emittente, la società di gestione del mercato ed i Market Maker inerenti lo strumento finanziario.
2. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera a), l'Unità di Supervisione controlla:
- l'inesistenza di clausole esplicitate nei documenti di quotazione, sollecitazione o offerta degli strumenti che limitino la trasferibilità dei titoli nel mercato secondario italiano;
 - nel caso di titoli ammessi alla quotazione su altri mercati regolamentati su richiesta dell'emittente, i controlli specifici connessi alla libera trasferibilità previsti da tali mercati;
 - la non applicabilità degli articoli 2412 del codice civile italiano e 100 bis del T.U.F.
3. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera b), l'Unità di Supervisione controlla che lo strumento finanziario risulti stanziato con le depositarie che caratterizzano il segmento di mercato nel quale verrà negoziato.
4. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettere c), d), ed e), l'Unità di Supervisione effettua il controllo sulla base delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti e dalle sedi di negoziazione.
5. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera g), l'Unità di Supervisione effettua il controllo sulla base dei documenti di quotazione, sollecitazione o offerta, delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti, dalle sedi di negoziazione e dai Market Maker.
6. Qualora lo strumento sia convertibile in una o più azioni, queste devono rispondere ai requisiti per l'ammissione alla negoziazione stabiliti dall'articolo 2.5.

B. Obbligazioni e altri titoli di debito emesse da emittenti bancari

1. Sono ammissibili alle negoziazioni su EuroTLX le obbligazioni e gli altri titoli di debito:
- a) liberamente trasferibili;
 - b) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di compensazione e di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza;
 - c) qualora negoziati in un mercato nel quale lo strumento è stato ammesso alla quotazione su richiesta dell'emittente, non sospesi dalle negoziazioni;

- d) dotati di rating, o il cui emittente, garante o società capogruppo siano dotati da rating, assegnato da almeno una agenzia internazionale indipendente;
- e) per i quali sia stato pubblicato un documento di quotazione, sollecitazione o offerta (prospetto, offering circular, foglio informativo analitico o altri documenti assimilabili);
- f) dotati di scheda prodotto che faciliti il cliente nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti e contenga una rappresentazione dei principali conflitti di interesse intercorrenti tra l'emittente, la società di gestione del mercato ed i soggetti garanti della liquidità inerenti lo strumento finanziario.

2. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera a), l'Unità di Supervisione controlla:

- l'inesistenza di clausole esplicitate nei documenti resi pubblici dall'emittente lo strumento finanziario, che limitino la trasferibilità dei titoli nel mercato secondario italiano;
- nel caso di titoli ammessi alla quotazione su altri mercati regolamentati su richiesta dell'emittente, i controlli specifici connessi alla libera trasferibilità previsti da tali mercati.

3. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera b), l'Unità di Supervisione controlla che lo strumento risulti stanziato con le depositarie che caratterizzano il segmento di mercato nel quale verrà negoziato.

4. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettere c), e d) l'Unità di Supervisione effettua il controllo sulla base delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti e dalle sedi di negoziazione.

5. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera f), l'Unità di Supervisione effettua il controllo sulla base dei documenti resi pubblici dall'emittente inerenti lo strumento finanziario, delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti, dalle sedi di negoziazione o dai soggetti garanti della liquidità.

6. Qualora lo strumento sia convertibile in una o più azioni, queste devono rispondere ai requisiti per l'ammissione alla negoziazione stabiliti dall'articolo 2.5.

7. Qualora lo strumento sia indicizzato ad un valore o un'attività finanziaria, l'emittente deve aver conferito l'incarico per la quantificazione della remunerazione cedolare e/o del premio a scadenza ad un agente per il calcolo, o operare in qualità di agente per il calcolo.

Articolo 2.5 Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX le azioni, i certificati rappresentativi di azioni e gli altri titoli di capitale di rischio negoziati in almeno un mercato di Stato appartenente all'OCSE, ovvero che siano negoziati in tale mercato alla data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX.
2. Possono essere altresì ammesse alle negoziazioni su EuroTLX le azioni di Banche non ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati dell'UE, esclusivamente previa presentazione da parte dell'Emittente di apposita domanda di ammissione con la quale attesta di essere soggetto agli obblighi informativi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili agli Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante come definiti dall'articolo 2 bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, e con la quale lo stesso Emittente si impegna a comunicare all'Unità di Supervisione le informazioni rese pubbliche ai sensi dei medesimi obblighi.

3. Sono ammissibili ai sensi del comma 2, le azioni:
 - a) emesse nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e conformi alle leggi e ai regolamenti cui sono soggetti;
 - b) liberamente trasferibili;
 - c) idonee ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di compensazione e di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza.

Articolo 2.6 Diritti di opzione

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX i diritti d'opzione rivenienti da operazioni di aumento di capitale effettuate sugli strumenti di cui all'articolo 2.5 del Regolamento ammessi alla negoziazione su EuroTLX.

Articolo 2.7 Covered warrant e certificates

1. I covered warrant ed i certificates possono essere ammessi alla negoziazione qualora l'attività sottostante appartenga ad una o più delle seguenti categorie:

- a) Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio, di emittenti diversi dall'emittente i covered warrant, negoziate in mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità;
- b) Obbligazioni e altri titoli di debito negoziati su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità;
- c) Tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
- d) Valute la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque liberamente convertibili;
- e) Strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità;
- f) Merci negoziate su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotate di elevata liquidità;
- g) Indici o panieri di indici relativi a strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere, purché notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione.

2. TLX S.p.A. può ammettere a negoziazione covered warrant e certificates con attività sottostanti diverse da quelle indicate al comma 1, purché l'attività sottostante risulti liquida e caratterizzata da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione dei relativi dati e valori di mercato.

3. Per l'ammissione alla negoziazione di covered warrant e certificates aventi scadenza superiore a 5 anni TLX S.p.A. può richiedere ulteriori informazioni al fine di consentire una miglior valutazione del rischio connesso alla durata dell'investimento per il cliente.

4. Il multiplo dei covered warrant plain vanilla la cui attività sottostante sia un'azione di emittente italiano quotata in un mercato regolamentato italiano deve essere pari a 0,1. Il multiplo dei covered warrant plain vanilla la cui attività sottostante sia un indice controllato e gestito da un mercato regolamentato italiano deve essere pari a 0,0001.

5. Il regolamento di emissione di covered warrant e certificates deve prevedere l'esercizio automatico a scadenza per gli strumenti "in the money". Il regolamento dovrà altresì prevedere la facoltà di rinuncia all'esercizio attraverso apposita comunicazione indirizzata all'emittente, salvo nei casi in cui tale facoltà non sia necessaria a tutelare gli interessi degli investitori.

6. Il regolamento di emissione di covered warrant e certificates deve prevedere l'effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria o di operazioni societarie che riguardino

l'emittente dell'attività sottostante. Le rettifiche devono tendere a minimizzare gli effetti distorsivi dell'evento sul prezzo degli strumenti finanziari, nonché essere conformi a metodologie di generale accettazione.

7. I covered warrant e certificates devono essere dotati di scheda prodotto che faciliti l'investitore nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti e contenga una rappresentazione dei principali conflitti di interesse intercorrenti tra l'emittente, la società di gestione del mercato ed i Market Maker e/o il Top Specialist. Per i covered warrant ed i certificates emessi nell'ambito di un programma può essere redatta una scheda prodotto riepilogativa delle caratteristiche dell'emissione oggetto del programma.

Articolo 2.8 Quote o azioni di OICR

1. Il regolamento o lo statuto di un OICR deve prevedere la possibilità che le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

2. Le attività sottostanti gli ETF devono soddisfare i requisiti previsti all'articolo 2.7 commi 1, 2, 3 e 6.

Articolo 2.9 Asset Backed Securities

1. Le asset backed securities devono essere:

- a) emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo in circolazione non sia inferiore a 50 milioni di euro o importo equivalente in moneta estera valorizzato all'atto della presentazione della domanda di ammissione. TLX S.p.A. può ammettere alla quotazione asset backed securities il cui ammontare residuo sia inferiore a tale importo ove ritenga che possa comunque generarsi un mercato sufficientemente liquido;
- b) oggetto di periodiche valutazioni da parte di almeno una agenzia di rating indipendente di livello internazionale.

2. Sono ammissibili solo asset backed securities che abbiano un rating almeno pari "all'investment grade".

Articolo 2.10 Combinazioni degli strumenti di cui ai punti precedenti

1. Per l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari di cui al articolo 2.1 comma 1, lettera g), TLX S.p.A. può richiedere requisiti specifici al fine di determinare la prevalente natura degli strumenti.

2. Ai fini della determinazione dei requisiti specifici per l'ammissione di strumenti finanziari di cui al presente articolo, TLX S.p.A. considererà i seguenti criteri:

- a) La natura giuridica dell'emissione;
- b) Il rating dell'emissione, se presente;
- c) Il profilo dell'emittente in relazione ad altre emissioni della stessa tipologia o con elevato grado di innovazione;
- d) Il grado di solvibilità dell'emittente;
- e) L'effettiva possibilità per il Market Maker di garantire liquidità in modo continuativo agli strumenti.

3. All'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari di cui al articolo 2.1 comma 1, lettera g), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli strumenti finanziari aventi natura giuridica assimilabile.

Capo 3 Procedura di ammissione

Articolo 2.11 Avvio della procedura

1. La procedura di ammissione alla negoziazione su EuroTLX inizia con la presentazione della domanda di ammissione da parte del soggetto richiedente.
2. La data di presentazione è stabilita nel giorno di mercato aperto nel quale la domanda è pervenuta all'Unità di Supervisione.
3. L'Unità di Supervisione rilascia al richiedente un'attestazione di avvenuta ricezione della domanda.
4. La domanda di ammissione è unica per tutti gli strumenti finanziari oggetto della medesima emissione.
5. La domanda di ammissione si intende completa quando è pervenuta all'Unità di Supervisione corredata da tutti gli allegati richiesti.
6. I termini di cui all'articolo 2.14 decorrono dalla data di presentazione della domanda, o dal successivo completamento della stessa.
7. L'Unità di Supervisione verifica la completezza e la correttezza formale della domanda e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto richiedente. La domanda di ammissione si intende decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta, o qualora lo soggetto richiedente presenti una nuova domanda per il medesimo strumento finanziario.

Articolo 2.12 Verifica dei requisiti

1. Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale della domanda, l'Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui ai Capi 1 e 2 del presente Titolo. Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, l'Unità di Supervisione né dà tempestiva comunicazione al soggetto richiedente ed eventualmente concorda con esso l'invio delle necessarie precisazioni o integrazioni.

Articolo 2.13 Esito della procedura

1. Nel caso di positiva verifica dei requisiti, l'Unità di Supervisione delibera l'ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario a EuroTLX e la comunica al soggetto richiedente ed ai soggetti garanti della liquidità che hanno presentato domanda di estensione dell'operatività.
2. Nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione dello strumento finanziario, l'ammissione alla negoziazione non può essere deliberata prima della data di conclusione dell'offerta.
3. TLX S.p.A. comunica, inoltre, l'ammissione dello strumento finanziario agli Aderenti tramite una TLXNews, prima dell'inizio delle negoziazioni. La TLXNews include almeno le seguenti informazioni:
 - Dati anagrafici;
 - soggetti che ne garantiscono la liquidità;
 - Lotto minimo;
 - Metodo di calcolo del rateo (se applicabile);



- Mercato di riferimento (ove presente);
- Ciclo di regolamento;
- Depositaria;
- Impegni del soggetto garante della liquidità.

4. L'Unità di Supervisione può respingere la domanda di ammissione alla negoziazione e comunicarla al soggetto richiedente e ai soggetti garanti della liquidità che hanno presentato domanda di estensione dell'operatività qualora:

- a) non siano rispettati i requisiti e le condizioni previsti dai Capi 1 e 2 del presente Titolo;
- b) le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare;
- c) al soggetto che deve garantire la liquidità dello strumento siano imposte limitazioni alla negoziazione di nuovi strumenti finanziari, ai sensi dell'articolo 5.22.

Articolo 2.14 Termini dell'ammissione

1. L'ammissione o il rigetto della domanda di ammissione alla negoziazione viene deliberato entro 7 giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Nel caso circostanze straordinarie non consentano il rispetto di tale termine, TLX S.p.A. ne darà preventiva comunicazione al soggetto richiedente ed ai soggetti garanti della liquidità che hanno presentato domanda di estensione dell'operatività, fissando contestualmente un nuovo termine.

2. I termini per l'ammissione alla negoziazione si intendono:

- a) interrotti fino a quando non venga consegnata la documentazione completa e corretta, qualora vengano riscontrate irregolarità o incompletezze nella documentazione presentata;
- b) sospesi, su richiesta del soggetto richiedente l'ammissione;
- c) aumentati del 50%, qualora venga presentata domanda di ammissione alla negoziazione di strumenti appartenenti a tipologie per le quali non sono ancora stati ammessi alla negoziazione su EuroTLX altri strumenti finanziari.

Articolo 2.15 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione

1. L'Unità di Supervisione esamina le domande presentate nel rispetto della priorità temporale.

Titolo 3. Partecipazione degli Operatori al mercato

Sezione 1 Intermediari

Capo 1 Ammissione degli operatori

Articolo 3.1 Condizioni generali

1. Possono richiedere l'ammissione alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di intermediari i soggetti che sono stati già ammessi alle negoziazioni su TLX in qualità di intermediari o:
 - a) gli agenti di cambio autorizzati alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza;
 - b) le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, come definite nel Art. 4 comma 1 punto 1) della Direttiva 2004/39/CE, ed autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi;
 - c) la Banca Centrale di uno Stato comunitario o le istituzioni similari governate dalle leggi di uno Stato comunitario;
 - d) la Poste italiane S.p.A.
2. L'operatore che richiede di essere ammesso alle contrattazioni su EuroTLX deve:
 - a) possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale da garantire un regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, brokerage, liquidazione e controllo, nonché un'efficace gestione degli aspetti tecnologici connessi alla partecipazione al mercato. A tal fine TLX S.p.A. fa principalmente riferimento sia al numero, alla competenza ed alla professionalità degli addetti preposti alle attività da svolgere su EuroTLX, sia all'adeguatezza degli strumenti tecnici;
 - b) aderire in via diretta o indiretta ad almeno un sistema di gestione accentrata che caratterizza i segmenti di mercato;
 - c) mantenere sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità degli ordini, in linea con quanto disposto da TLX S.p.A. con apposita disposizione tecnica comunicata con TLXNews .
3. TLX S.p.A. può richiedere ulteriori elementi, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, al fine di pervenire ad un fondato giudizio sulla solidità e affidabilità dell'operatore.
4. L'operatore si impegna a versare i corrispettivi relativi all'adesione ed alla negoziazione sul mercato nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori stabiliti in via generale da TLX S.p.A.
5. In entrambi i casi, possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX, in qualità di Intermediari, i soggetti che abbiano previamente sottoscritto un contratto di adesione a EuroTLX con TLX S.p.A.

Capo 2 Procedura di ammissione

Articolo 3.2 Avvio della procedura

1. La procedura di ammissione di un operatore in qualità di intermediario su EuroTLX inizia con la presentazione della domanda di ammissione da parte del richiedente.



2. La data di presentazione è stabilita nel giorno di mercato aperto nel quale la domanda è pervenuta all'Unità di Supervisione.
3. L'unità di Supervisione rilascia al richiedente un'attestazione di avvenuta ricezione della domanda.
4. La domanda di ammissione si intende completa e corretta quando è pervenuta all'Unità di Supervisione corredata da tutti gli allegati e debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri.
5. I termini di cui all'articolo 3.5 decorrono dalla data di presentazione della domanda, o dal successivo completamento della stessa.
6. L'unità di Supervisione verifica la completezza e la correttezza formale della domanda e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione all'intermediario. La domanda di ammissione si intende decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta.

Articolo 3.3 Verifica dei requisiti

Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale della domanda, l'Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3.1. Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, l'Unità di Supervisione né dà tempestiva comunicazione all'operatore e concorda con esso l'invio delle necessarie precisazioni o integrazioni.

Articolo 3.4 Esito della procedura

1. Nel caso di positiva verifica dei requisiti, l'Unità di Supervisione delibera l'ammissione alle contrattazioni a EuroTLX e la comunica all'intermediario.
2. TLX S.p.A. provvede ad iscrivere l'intermediario in un apposito elenco detenuto dalla società di gestione del mercato.
3. Il rigetto della domanda di ammissione a EuroTLX in qualità di intermediario deve essere adeguatamente motivato.

Articolo 3.5 Termini dell'ammissione

1. L'ammissione o il rigetto della domanda di ammissione alla negoziazione viene deliberato entro 60 giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
2. I termini per l'ammissione si intendono interrotti fino a quando non venga consegnata la documentazione completa e corretta, qualora vengano riscontrate irregolarità o incompletezze nella documentazione presentata.
3. I termini per l'ammissione si intendono sospesi qualora sia in corso la procedura di ammissione dell'operatore a TLX.

Articolo 3.6 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione

1. L'Unità di Supervisione esamina le domande presentate nel rispetto della priorità temporale.

Capo 3 Operatività nel mercato

Articolo 3.7 Regole di condotta

1. Gli intermediari devono rispettare le disposizioni previste dal presente Regolamento. La condotta degli intermediari deve essere ispirata alla trasparenza, correttezza, diligenza e professionalità.
2. Gli intermediari devono altresì rispettare le disposizioni tecniche impartite da TLX S.p.A. al fine di garantire il buon funzionamento del mercato.
3. Gli intermediari non devono in alcun modo mettere in atto comportamenti lesivi dell'integrità, dell'interesse e dell'immagine del mercato, con peculiare riferimento ad atti che possano, in particolare:
 - a) creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti al mercato;
 - b) impedire o distorcere lo svolgimento dell'attività di altri aderenti;
 - c) porre in essere operazioni simulate in via diretta o per interposta persona.
4. Gli intermediari devono astenersi dall'operare in conto proprio su EuroTLX su tutti gli strumenti finanziari. Gli intermediari o i loro interconnessi possono veicolare solamente ordini in conto terzi riferibili ai loro clienti al dettaglio e ai clienti professionali su richiesta. Gli intermediari sono tenuti a non mettere in atto comportamenti tipici dell'attività di market making e, in particolare, sono tenuti a verificare che, tramite gli ordini in conto terzi da essi veicolati, anche mediante interconnessione, non si configuri un'attività di market making.
5. L'Unità di Supervisione predispone controlli che consentano di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente. Per individuare eventuali attività di market making, l'Unità di Supervisione fa principalmente riferimento ad una o più delle seguenti modalità operative:
 - a) ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario per quantità tali da sottendere un'attività di market making sullo stesso;
 - b) ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario con una frequenza costante o simile a quella dei soggetti garanti della liquidità dello stesso.
6. Gli intermediari si impegnano ad operare con la massima trasparenza ed a collaborare con TLX S.p.A. al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 3.8 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni

1. Gli intermediari assicurano la permanenza delle condizioni di cui all'articolo 3.1.
2. La sospensione o la revoca di un intermediario da EuroTLX possono essere deliberati:
 - a) a seguito di un provvedimento disciplinare di cui agli articoli 5.21 e 5.22.
 - b) per cause tecniche che possano pregiudicare la regolarità delle contrattazioni;
 - c) in caso di insolvenza dell'intermediario;
 - d) a seguito della sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di negoziazione da parte dell'autorità competente.
 - e) a seguito della sospensione dalle contrattazioni dell'intermediario sul mercato TLX.
3. La revoca dell'Intermediario da EuroTLX è automatica in caso di esclusione o revoca dell'Intermediario da TLX.



Articolo 3.9 Interconnessione

1. L'intermediario risponde di ogni effetto derivante da operazioni di interconnessione. Al fine di ridurre i rischi di malfunzionamento tecnologico e distorsione del mercato derivante dall'attività di interconnessione, l'intermediario deve adottare e mantenere in efficienza:

- a) sistemi che inibiscano, su richiesta di TLX S.p.A., l'accesso via interconnessione a coloro che abbiano causato irregolarità nelle contrattazioni;
- b) sistemi di identificazione delle proposte di negoziazione immesse via interconnessione.

2. Ciascun Intermediario ha l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti per i quali opera tutte le regole di funzionamento di EuroTLX.

Articolo 3.10 Esclusione su richiesta dal mercato

1. La richiesta di esclusione dal mercato EuroTLX ha validità solo qualora contenga l'impegno irrevocabile a regolare, chiudere e/o trasferire tutte le proprie posizioni aperte ad un altro aderente al mercato EuroTLX. In tal caso, l'Unità di Supervisione delibera l'esclusione dell'intermediario da EuroTLX.

Sezione 2 Market Maker

Capo 4 Ammissione degli operatori

Articolo 3.11 Condizioni generali

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX, in qualità di Market Maker, i soggetti che:
- siano stati ammessi ad operare in qualità di Market Maker sul Mercato TLX e
 - abbiano sottoscritto un contratto di adesione a EuroTLX con TLX S.p.A.

Capo 5 Procedura di ammissione

Articolo 3.12 Avvio della procedura

1. La procedura di ammissione di un operatore in qualità di Market Maker su EuroTLX inizia con la presentazione della domanda di ammissione da parte del richiedente.
2. La data di presentazione è stabilita nel giorno di mercato aperto nel quale la domanda è pervenuta all'Unità di Supervisione.
3. L'unità di Supervisione rilascia al richiedente un'attestazione di avvenuta ricezione della domanda.
4. La domanda di ammissione si intende completa e corretta quando è pervenuta all'Unità di Supervisione corredata da tutti gli allegati e debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri.
5. I termini di cui all'articolo 3.15 decorrono dalla data di presentazione della domanda, o dal successivo completamento della stessa.
6. L'unità di Supervisione verifica la completezza e la correttezza formale della domanda e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione all'intermediario. La domanda di ammissione si intende decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta.

Articolo 3.13 Verifica dei requisiti

1. Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale della domanda, l'Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3.11. Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, l'Unità di Supervisione né dà tempestiva comunicazione all'operatore e concorda con esso l'invio delle necessarie precisazioni o integrazioni.

Articolo 3.14 Esito della procedura

1. Nel caso di positiva verifica dei requisiti, l'Unità di Supervisione delibera l'ammissione alle contrattazioni a EuroTLX e la comunica al Market Maker.
2. TLX S.p.A. provvede ad iscrivere il Market Maker in un apposito elenco detenuto dalla società di gestione del mercato.
3. Il rigetto della domanda di ammissione a EuroTLX in qualità di Market Maker deve essere adeguatamente motivato.

Articolo 3.15 Termini dell'ammissione

1. L'ammissione o il rigetto della domanda di ammissione alla negoziazione viene deliberato entro 90 giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
2. I termini per l'ammissione si intendono interrotti fino a quando non venga consegnata la documentazione completa e corretta, qualora vengano riscontrate irregolarità o incompletezze nella documentazione presentata.
3. I termini per l'ammissione si intendono sospesi qualora sia in corso la procedura di ammissione del Market Maker al Mercato TLX.

Articolo 3.16 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione

1. L'Unità di Supervisione esamina le domande presentate nel rispetto della priorità temporale.

Capo 6 Operatività nel mercato

Articolo 3.17 Estensione dell'operatività ad ulteriori strumenti

1. Il Market Maker che intenda garantire la liquidità su strumenti finanziari ammessi alle contrattazioni, o oggetto di domanda di ammissione, deve presentare apposita richiesta all'Unità di Supervisione.
2. TLX S.p.A. comunica al Market Maker richiedente che, a decorrere dalla data specificata, il Market Maker si impegna a garantire la liquidità sugli strumenti finanziari oggetto della richiesta di cui al comma 1.

Articolo 3.18 Obblighi di liquidità

1. I Market Maker hanno l'obbligo di esporre, in via continuativa, sugli strumenti finanziari per i quali garantiscono la liquidità, proposte di negoziazione in acquisto e in vendita generate dalla medesima quota durante l'orario di negoziazione continua, per quantità almeno pari a quelle minime comunicate da TLX S.p.A. (obblighi di quotazione). Le quantità minime sono stabilite da TLX S.p.A. in modo da rendere omogenei e non discriminanti gli obblighi dei Market Maker e sono indicate nella TLXNews.
2. Limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito emessi da emittenti bancari, l'obbligo di cui al comma 1 può, su espressa richiesta del Market Maker al momento della presentazione della domanda di ammissione, essere limitato alla mera attività di esposizione di proposte in acquisto. Tale condizione è indicata nella TLXNews.
3. A seguito della conclusione di un contratto che riduca il quantitativo di una proposta di negoziazione immessa dal Market Maker sul book di uno strumento al di sotto della quantità minima stabilita per il rispetto degli obblighi di quotazione, il Market Maker non è tenuto al rispetto degli obblighi suddetti fino al reintegro di tale quantità e comunque per un massimo di 5 minuti successivi alla conclusione del contratto.
4. Per i soli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1 comma 1 lettere a), c) e d) non quotati su mercati regolamentati dotati di elevata liquidità, i Market Maker possono esporre esclusivamente proposte di negoziazione in acquisto qualora la disponibilità dello strumento finanziario per il quale garantiscono liquidità risulti inferiore a euro 500.000 di valore nominale nel caso di obbligazioni e altri titoli di debito, o a euro 500.000 di controvalore calcolato sulla base del prezzo di chiusura del giorno precedente nel caso di covered warrants e certificates, oppure qualora il reperimento delle quantità necessarie ad assicurare l'attività di market making risulti eccessivamente oneroso a

causa di particolari eventi di mercato di pubblico dominio. In tal caso, i Market Maker si impegnano a segnalare all'Unità di Supervisione la volontà di avvalersi della facoltà di esporre esclusivamente proposte in acquisto per il ricorso della circostanza sopra richiamata e, successivamente, segnalano il venir meno della circostanza medesima.

5. Lo spread di una coppia di proposte di negoziazione generate dalla medesima quota è calcolato come differenza tra il prezzo della proposta in vendita e della proposta in acquisto.

6. Il limite massimo di spread è calcolato come percentuale del prezzo di chiusura dello strumento rilevato il giorno di mercato aperto antecedente a quello di contrattazione, secondo la seguente tabella:

Prezzo di chiusura in €	Spread massimo
≤ 0,003	Nessun limite
0,0031 - 0,03	50%
0,0301 - 1,5	20%
1,5001 - 3	15%
3,0001 - 30	7,5%
> 30,0000	3,5%

7. Gli obblighi di spread si applicano esclusivamente ai Covered warrant ed ai certificates, fatta eccezione per:

- a) i covered warrant esotici;
- b) i covered warrant o i certificates aventi come sottostante uno o più strumenti finanziari o indici caratterizzati, in particolari periodi della negoziazione, da una liquidità o significatività dei prezzi non idonea al mantenimento di spread contenuti nei limiti massimi stabiliti.

8. I Market Maker possono richiedere l'esenzione temporanea dagli obblighi di liquidità, qualora sussistano condizioni di mercato tali da impedire il regolare svolgimento dell'attività di market making (fast market).

9. L'Unità di Supervisione valuta la richiesta del Market Maker e dispone, nel caso, la sospensione temporanea dagli obblighi di quotazione.

Articolo 3.19 Regole di condotta

1. I Market Maker devono rispettare le disposizioni previste dal presente Regolamento. La condotta dei Market Maker deve essere ispirata alla trasparenza, correttezza, diligenza e professionalità.

2. I Market Maker devono altresì rispettare le disposizioni tecniche impartite da TLX S.p.A. al fine di garantire il buon funzionamento del mercato.

3. I Market Maker non devono in alcun modo mettere in atto comportamenti lesivi dell'integrità, dell'interesse e dell'immagine del mercato, con peculiare riferimento ad atti che possano, in particolare:

- a) creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti al mercato;
- b) impedire o distorcere lo svolgimento dell'attività di altri aderenti Market Maker e/o intermediari;
- c) porre in essere operazioni simulate in via diretta o per interposta persona.

4. Gli aderenti autorizzati a svolgere l'attività di market making su EuroTLX devono astenersi dall'operare in conto proprio su EuroTLX, anche mediante interposta persona, sugli strumenti finanziari per i quali non hanno obbligo di garantire liquidità, ai sensi dell'articolo 3.18.

5. I Market Maker sono tenuti a predisporre e mantenere in efficienza processi di formazione del prezzo sui titoli per i quali garantiscono la liquidità, in modo indipendente ed autonomo dai prezzi generati da altri Market Maker operanti sul medesimo strumento finanziario.

6. I Market Maker si impegnano ad operare con la massima trasparenza ed a collaborare con TLX S.p.A. al fine assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 3.20 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni

1. I Market Maker assicurano la permanenza delle condizioni di cui all'articolo 3.11.

2. La sospensione o la revoca di un Market Maker dal mercato possono essere deliberati:

- a) a seguito di un provvedimento disciplinare di cui agli articoli 5.21 e 5.22;
- b) per cause tecniche che possano pregiudicare la regolarità delle contrattazioni;
- c) in caso di insolvenza;
- d) a seguito della sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di negoziazione da parte dell'autorità competente;
- e) a seguito della sospensione dalle contrattazioni del Market Maker sul mercato TLX.

3. La revoca del Market Maker da EuroTLX è automatica in caso di esclusione o revoca del Market Maker dal Mercato TLX.

Articolo 3.21 Esclusione dall'operatività su strumenti finanziari

1. Il Market Maker che intenda essere escluso dall'attività di market making sugli strumenti finanziari per i quali garantisce la liquidità deve presentare richiesta all'Unità di Supervisione.

2. L'Unità di Supervisione, nell'esame della richiesta di cui al comma 1 fa principalmente riferimento:

- a) alla permanenza delle condizioni di liquidità che garantiscono un regolare svolgimento delle contrattazioni sugli strumenti finanziari;
- b) alla presenza di un numero di Market Maker tale da soddisfare il requisito di ammissione alle contrattazioni per gli specifici strumenti finanziari;
- c) alla possibilità di negoziazione su altri mercati regolamentati degli strumenti finanziari per i quali il Market Maker garantisce la liquidità.

3. L'Unità di Supervisione delibera l'esclusione avviando, laddove necessario per alcuni strumenti, una procedura di revoca. L'Unità di Supervisione, tenendo conto dei presupposti di cui al comma 2, può richiedere al Market Maker di proseguire la propria attività di garante della liquidità, per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di emissione del provvedimento di esclusione.

4. TLX S.p.A. comunica al pubblico e al Market Maker richiedente che, a decorrere dalla data specificata, il Market Maker è escluso dall'attività di market making sugli strumenti finanziari oggetto della richiesta di cui al comma 1.

Articolo 3.22 Esclusione su richiesta dal mercato

1. La richiesta di esclusione dal mercato EuroTLX ha validità solo qualora contenga l'impegno irrevocabile a regolare, chiudere e/o trasferire tutte le proprie posizioni aperte ad un altro aderente al mercato EuroTLX.

2. L'Unità di Supervisione, anche valutando le condizioni indicate all'articolo 3.21 comma 2, delibera l'esclusione avviando, laddove necessario per alcuni strumenti, una procedura di revoca. L'Unità di Supervisione può richiedere al Market Maker di proseguire, in tutto o in parte, la propria attività di



garante della liquidità, per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di emissione del provvedimento di esclusione.

Sezione 3 Specialist

Capo 7 Ammissione degli operatori

Articolo 3.23 Condizioni generali

1. Possono richiedere l'ammissione alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Specialist le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, come definite nel Art. 4 comma 1 punto 1) della Direttiva 2004/39/CE, ed autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio.

2. L'operatore che richiede di essere ammesso alle contrattazioni su EuroTLX deve:

- a) possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale da garantire un regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, market making, liquidazione e controllo, nonché un'efficace gestione degli aspetti tecnologici connessi alla partecipazione al mercato. A tal fine TLX S.p.A. fa principalmente riferimento sia al numero, alla competenza ed alla professionalità degli addetti preposti alle attività da svolgere su EuroTLX, sia all'adeguatezza degli strumenti tecnici;
- b) aderire in via diretta o indiretta ad almeno un sistema di gestione accentrata che caratterizza i segmenti di mercato;
- c) mantenere sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità delle quote, in linea con quanto disposto da TLX S.p.A. con apposita disposizione tecnica comunicata con TLXNews.

3. TLX S.p.A. può richiedere ulteriori elementi, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, al fine di pervenire ad un fondato giudizio sulla solidità e affidabilità dell'operatore.

4. L'operatore si impegna a versare i corrispettivi relativi all'adesione ed alla negoziazione sul mercato nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori stabiliti in via generale da TLX S.p.A.

5. In ogni caso, possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX, in qualità di Specialist, i soggetti che abbiano previamente sottoscritto un contratto di adesione a EuroTLX con TLX S.p.A.

Capo 8 Procedura di ammissione

Articolo 3.24 Rinvio

1. Per la procedura di ammissione di un operatore in qualità di Specialist su EuroTLX si rinvia, per quanto applicabile, a quanto previsto dalla procedura di ammissione di un operatore in qualità di Market Maker, Sezione 2 Capo 5 del presente Titolo.

2. Al fine di deliberare l'ammissione di un operatore in qualità di Specialist su EuroTLX l'Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3.23 comma 2.

Capo 9 Operatività nel mercato

Articolo 3.25 Rinvio

Per l'operatività nel mercato dello Specialist si rinvia per quanto applicabile, a quanto previsto per l'operatività nel mercato del Market Maker, Sezione 2 Capo 6 del presente Titolo.

Sezione 4 Top Specialist

Capo 10 Ammissione degli operatori

Articolo 3.26 Condizioni generali

1. Possono richiedere l'ammissione alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Top Specialist le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, come definite nel Art. 4 comma 1 punto 1) della Direttiva 2004/39/CE, autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio.

2. L'operatore che richiede di essere ammesso alle contrattazioni su EuroTLX deve:

- a) essere aderente ad almeno un mercato regolamentato;
- b) dimostrare che la propria struttura abbia maturato una significativa esperienza nell'attività di market making ed in particolare che svolga tale attività su più mercati regolamentati europei e/o sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da distinte società di gestione del mercato, per ogni tipologia di strumenti finanziari per i quali intende garantire la liquidità;
- c) possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale da garantire un regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, market making, liquidazione e controllo, nonché un'efficace gestione degli aspetti tecnologici connessi alla partecipazione al mercato. A tal fine TLX S.p.A. fa principalmente riferimento sia al numero, alla competenza ed alla professionalità degli addetti preposti alle attività da svolgere su EuroTLX, sia all'adeguatezza degli strumenti tecnici;
- d) aderire in via diretta o indiretta ad almeno un sistema di gestione accentrata che caratterizza i segmenti di mercato;
- e) mantenere sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità delle quote, in linea con quanto disposto da TLX S.p.A. con apposita disposizione tecnica comunicata con TLXNews.

3. TLX S.p.A. può richiedere ulteriori elementi, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, al fine di pervenire ad un fondato giudizio sulla solidità e affidabilità dell'operatore.

4. L'operatore si impegna a versare i corrispettivi relativi all'adesione ed alla negoziazione sul mercato nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori stabiliti in via generale da TLX S.p.A..

5. In ogni caso, possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX, in qualità di Top Specialist, i soggetti che abbiano previamente sottoscritto un contratto di adesione a EuroTLX con TLX S.p.A.

Capo 11 Procedura di ammissione

Articolo 3.27 Rinvio

1. Per la procedura di ammissione di un operatore in qualità di Top Specialist su EuroTLX si rinvia, per quanto applicabile, a quanto previsto dalla procedura di ammissione di un operatore in qualità di Market Maker, Sezione 2 Capo 5 del presente Titolo.

2. Al fine di deliberare l'ammissione di un operatore in qualità di Top Specialist su EuroTLX l'Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3.26 comma 2.

Capo 12 Operatività nel mercato

**Articolo 3.28 Rinvio**

Per l'operatività nel mercato del Top Specialist si rinvia per quanto applicabile, a quanto previsto per l'operatività nel mercato del Market Maker, Sezione 2 Capo 6 del presente Titolo.

Titolo 4. Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni

Articolo 4.1 Condizioni generali

1. Le contrattazioni sugli strumenti finanziari si svolgono, per lotti minimi o loro multipli, secondo la modalità della negoziazione continua.

Articolo 4.2 Lotti minimi

1. I quantitativi minimi negoziabili (lotti minimi) vengono stabiliti all'atto dell'ammissione dello strumento finanziario.

2. I lotti minimi possono essere modificati in un momento successivo all'ammissione, dandone pronta notizia al pubblico. La comunicazione al pubblico riporta la data a partire dalla quale decorrono i nuovi quantitativi minimi.

Articolo 4.3 Orari di negoziazione

1. TLX S.p.A. ha stabilito i seguenti orari di negoziazione:

Tipologia di strumenti finanziari	Apertura	Chiusura
Azioni di cui all'articolo 2.5, comma 1	9.00	22.00
Tutti gli altri titoli	9.00	20.30
Obbligazioni di emittenti bancari la cui liquidità è garantita dallo Specialist	9.00	17.30

2. TLX S.p.A. può stabilire orari di negoziazione difforni da quanto indicato al comma 1 per specifiche giornate di negoziazione. TLX S.p.A. comunica al pubblico, con ragionevole anticipo, le giornate di negoziazione interessate ed i relativi orari di negoziazione.

Articolo 4.4 Modalità di negoziazione

1. Le negoziazioni su azioni, certificati rappresentativi di azioni, altri titoli di capitale di rischio, diritti di opzione, covered warrant, certificates e quote o azioni di OICR avvengono per il loro prezzo unitario, indipendentemente dal proprio valore nominale.

2. Le negoziazioni su obbligazioni e altri titoli di debito e asset backed securities avvengono esprimendo il valore corrente in percentuale del valore nominale del titolo, posto quest'ultimo convenzionalmente pari a 100 (negoziazione in centesimi).

Articolo 4.5 Tick di negoziazione

1. I prezzi delle proposte di negoziazione per ogni singolo strumento possono variare per valori pari o multipli dei "tick", in particolare:

- Azioni, Certificati rappresentativi di azioni, Diritti di Opzione, Covered Warrant, Certificates e Quote o Azioni di OICR:

Prezzo della proposta in €	Tick
≤ 0,0029	0,0001
0,0030 - 0,2999	0,0005
0,3000 - 1,4999	0,0010
1,5000 - 2,9999	0,0050
≥ 3,0000	0,0100

- Obbligazioni e altri titoli di debito compresi strumenti partecipativi, Obbligazioni Convertibili, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Cum Warrant, Titoli di Stato, Titoli Atipici e Asset Back Securities: 0,01.

Articolo 4.6 Proposte di negoziazione immesse da intermediari (ordini)

1. Gli intermediari inseriscono le proprie proposte di negoziazione mediante l'immissione di ordini.

Gli ordini contengono almeno le informazioni relative:

- a) allo strumento finanziario;
- b) alla quantità;
- c) al segno dell'operazione (acquisto/vendita);
- d) alle condizioni di prezzo;
- e) al tipo del conto (proprio/terzi).

2. Gli ordini possono essere immessi con limite di prezzo (a prezzo limitato) o senza limite di prezzo (al meglio). L'immissione di ordini al meglio è rifiutata qualora non sia presente sul book alcuna proposta di negoziazione a prezzo limitato e non sia stato concluso nessun contratto nel corso della giornata di negoziazione. Qualora, invece, non sia presente sul book alcuna proposta di negoziazione a prezzo limitato ma sia stato concluso almeno un contratto nel corso della giornata di negoziazione, l'ordine al meglio assume il prezzo dell'ultimo contratto concluso. Nel caso in cui non siano presenti sul book proposte di negoziazione a prezzo limitato di segno contrario e vi siano proposte di negoziazione a prezzo limitato dello stesso segno, l'ordine al meglio assume prezzo al tick superiore al miglior prezzo presente sul book di negoziazione al momento dell'immissione.

3. Per gli ordini con limite di prezzo (a prezzo limitato) o senza limite di prezzo (al meglio) possono essere previste le seguenti modalità di esecuzione:

- a) valido fino alla cancellazione automatica;
- b) valido fino alla data specificata.

TLX comunicherà con TLXNews la data di entrata in vigore della modalità di esecuzione di cui al presente comma lett. b).

4. Al fine di garantire il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse tecnologiche di supporto alle negoziazioni, TLX S.p.A. può imporre limiti all'immissione degli ordini, comunicandoli agli intermediari interessati.

Articolo 4.7 Proposte di negoziazione immesse dai soggetti garanti della liquidità (quote)

1. I soggetti garanti della liquidità inseriscono le proprie proposte di negoziazione mediante l'immissione di quote. Le quote contengono almeno le informazioni relative:

- a) allo strumento finanziario;
- b) alla quantità in acquisto e in vendita;
- c) al prezzo in acquisto e in vendita.

2. Le quote possono essere immesse solo con limite di prezzo (a prezzo limitato).

3. Le quote inserite generano una proposta di negoziazione in acquisto ed una in vendita.

4. Ogni soggetto garante della liquidità può essere esposto sul book di uno strumento finanziario solo con una proposta di negoziazione in acquisto ed una in vendita generati dalla medesima quota.

5. Al fine di garantire il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse tecnologiche di supporto alle negoziazioni, TLX S.p.A. può imporre limiti all'immissione delle quote, comunicandoli ai soggetti garanti della liquidità interessati.

6. Ogni soggetto garante della liquidità a seguito della richiesta da parte di un aderente che non riscontri sul book di uno strumento finanziario la presenza di una quantità sufficiente alle proprie esigenze di acquisto o vendita, può inserire una proposta di negoziazione di segno contrario e di pari quantità a quella concordata dall'Aderente, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato, estremi esclusi.

7. Il soggetto garante della liquidità comunica all'Unità di Supervisione le informazioni relative ai contratti conclusi di cui al comma precedente entro l'inizio della giornata successiva di negoziazione, mediante invio di e-mail all'indirizzo: supervision@eurotlx.com.

Articolo 4.8 Fase di pre-negoziazione

1. Al fine di procedere ad un'efficace operatività anche nelle prime fasi di contrattazione, a partire da quindici minuti antecedenti l'apertura delle negoziazioni è prevista una fase di pre-negoziazione, alla quale sono abilitati ad immettere quote solo i soggetti garanti della liquidità interessati.

2. Durante la fase di pre-negoziazione le proposte di negoziazione immesse sono validate ed esposte sul book degli strumenti, secondo un criterio decrescente rispetto al prezzo per gli acquisti e crescente rispetto al prezzo per le vendite, ma non concludono contratto mediante abbinamento con proposte di segno opposto, fino all'avvio della negoziazione continua. Il mercato invia agli aderenti, mediante le strutture di supporto alla piattaforma di negoziazione, una notifica di apertura della negoziazione continua. Durante la fase di pre-negoziazione, gli ordini immessi con limite di prezzo e senza limiti di prezzo sono rifiutati.

Articolo 4.9 Abbinamento delle proposte in negoziazione continua

1. Le proposte di negoziazione inserite sono automaticamente disposte nel book di negoziazione relativo allo strumento finanziario indicato, secondo un criterio decrescente rispetto al prezzo per gli acquisti e crescente rispetto al prezzo per le vendite. A parità di prezzo, l'ordinamento è effettuato sulla base della priorità temporale rappresentata dall'orario di immissione delle proposte.

2. La conclusione dei contratti per ciascuno strumento finanziario avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di negoziazione di segno contrario presenti nel book di negoziazione e disposte secondo i criteri descritti al comma 1. In particolare:

- a) le proposte di negoziazione in acquisto immesse con limite di prezzo generano contratti tramite l'abbinamento con proposte in vendita aventi prezzo pari o inferiore; le proposte di negoziazione in vendita immesse con limite di prezzo generano contratti tramite l'abbinamento con proposte in acquisto aventi prezzo pari o superiore;
- b) gli ordini immessi senza limite di prezzo generano contratti tramite l'abbinamento con proposte di segno opposto aventi prezzo pari al miglior prezzo presente sul book di negoziazione al momento dell'immissione.

3. Una proposta al meglio eseguita parzialmente rimane esposta sul book per la quantità non eseguita ed assume un prezzo pari al prezzo dell'ultimo contratto concluso. Una proposta a prezzo limitato eseguita parzialmente rimane esposta sul book per la quantità non eseguita.

4. Il prezzo di conclusione di un contratto mediante l'abbinamento automatico di proposte di negoziazione è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.

5. Qualora i Market Maker concludano un contratto tra loro ai sensi dell'art. 3.18 comma 1, tale contratto sarà cancellato dalla società di gestione del mercato.

Articolo 4.10 Limiti di variazione dei prezzi

1. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti regole:

2. **Limite 1:** limite massimo di variazione del prezzo delle proposte di negoziazione rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente

Tipologia di strumenti finanziari	Limite 1 (%)
Titoli di Stato emessi o garantiti da uno Stato o da enti locali dell'area UE e USA e titoli sovranazionali non strutturati.	2
Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso variabile	2
Obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, obbligazioni cum warrant e titoli atipici	5
Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso emessi da emittenti non statali	3
Obbligazioni e altri titoli di debito diversi dalle tipologie precedenti	3
Covered Warrant plain vanilla e diritti di opzione	100
Covered Warrant Esotici e Certificates	10
Azioni e certificati rappresentativi di azioni	10
Quote o azioni di OICR	10
Asset backed securities	2

3. Le proposte di negoziazione che non rispettano tale parametro vengono automaticamente rifiutate.

4. **Limite 2:** limite massimo di variazione dei prezzi tra due contratti consecutivi sul medesimo strumento finanziario

Tipologia di strumenti finanziari	Limite 2 (%)
Titoli di Stato emessi o garantiti da uno Stato o da enti locali dell'area UE e USA e titoli sovranazionali non strutturati.	1
Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso variabile	1
Obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, obbligazioni cum warrant e titoli atipici	3
Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso emessi da emittenti non statali	1
Obbligazioni e altri titoli di debito diversi dalle tipologie precedenti	2
Covered Warrant plain vanilla e Diritti di opzione	-
Covered Warrant Esotici e Certificates	5
Azioni e Certificati rappresentativi di azioni	5
Quote o azioni di OICR	5
Asset backed securities	1

5. Le proposte di negoziazione che genererebbero contratti aventi uno scostamento di prezzo, rispetto al precedente contratto concluso sullo strumento, superiore al limite 2, vengono automaticamente rifiutate dal mercato.

6. Qualora non siano stati conclusi contratti sullo strumento nella giornata di negoziazione, il limite 2 è calcolato rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente.
7. L'Unità di Supervisione può stabilire i limiti 1 e 2 degli strumenti finanziari in misura difforme rispetto ai valori definiti nelle tabelle riportate ai precedenti commi 2 e 4, sulla base della presumibile volatilità, della liquidità e della vita residua dello strumento. In tal caso, la comunicazione di ammissione dello strumento finanziario, o una successiva TLXNews, riporta i valori stabiliti da TLX S.p.A..
8. I Limiti 1 e 2 come definiti nelle tabelle riportate ai commi 2 e 4 non si applicano agli strumenti finanziari branded plain vanilla con rimborso a scadenza alla pari. Per tali strumenti finanziari il limite 1 sarà stabilito giornalmente in funzione dell'andamento dei prezzi dei Titoli di Stato italiano di pari scadenza e di altri parametri tra cui la liquidità dello strumento. I valori così determinati saranno comunicati al pubblico e agli aderenti mediante il sito www.eurotlx.com. A tali strumenti il limite 2 non si applica.
9. L'Unità di Supervisione può modificare temporaneamente i limiti 1 e 2 su uno o più strumenti finanziari, qualora si riscontrino particolari condizioni di mercato.
10. L'Unità di Supervisione, qualora riscontri il perdurare di particolari condizioni di mercato, può modificare per più giornate di negoziazione i limiti 1 e 2 relativi a uno o più strumenti finanziari.

Articolo 4.11 Prezzo di chiusura

1. Il prezzo di chiusura di uno strumento finanziario è pari alla media aritmetica delle proposte di negoziazione generate da quote presenti sul book dello strumento al momento della chiusura del mercato.
2. Qualora sia presente sul book una sola proposta di negoziazione generata da una quota, il prezzo di chiusura è pari al prezzo della proposta stessa.
3. Qualora nessuna proposta di negoziazione generata da una quota sia presente sul book dello strumento, il prezzo di chiusura è pari al prezzo dell'ultimo contratto concluso sullo strumento stesso nella giornata di negoziazione, oppure, in assenza di contratti, al prezzo di chiusura del giorno precedente.

Articolo 4.12 Cancellazione automatica

1. Al termine di ogni seduta le proposte di negoziazione di cui all'articolo 4.6 punto 3 lett. a) e ancora presenti sul book sono automaticamente cancellate.

Articolo 4.13 Modalità di cancellazione automatica dalle negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza

1. La cancellazione dalle negoziazioni avviene automaticamente secondo le seguenti modalità:
- Covered Warrants, e Certificates: secondo giorno valuta di mercato aperto antecedente l'ultimo giorno intero di mercato aperto utile ai fini della presentazione per l'esercizio (anche anticipato) degli strumenti finanziari;
 - Obbligazioni e altri titoli di debito compresi strumenti partecipativi, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Cum Warrant, Titoli di Stato, Titoli Atipici e Asset Backed Securities: terzo giorno valuta di mercato aperto antecedente il giorno di rimborso (anche anticipato) dello strumento finanziario;



- Obbligazioni convertibili: secondo giorno valuta di mercato aperto antecedente l'ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione (anche anticipata) dello strumento finanziario.

Titolo 5. Vigilanza sul mercato

Capo 1 Principi generali

Articolo 5.1 Finalità

1. L'attività di vigilanza su EuroTLX si realizza nella funzione di verifica e controllo del rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni tecniche, nonché in tutti gli atti successivi conseguenti a dette funzioni nell'ottica di assicurare un regolare ed efficiente svolgimento delle attività di mercato.

2. TLX S.p.A. svolge l'attività di vigilanza attraverso l'Unità di Supervisione.

Articolo 5.2 Ruolo dell'Unità di Supervisione

1. L'Unità di Supervisione esplica l'attività di vigilanza in riferimento all'andamento del mercato, al comportamento degli aderenti ed al mantenimento di una adeguata ed efficiente infrastruttura tecnologica.

Articolo 5.3 Controlli sugli obblighi di liquidità

1. L'Unità di Supervisione dispone attività di controllo specifiche per l'operato dei soggetti garanti della liquidità al fine di verificare il rispetto degli obblighi di liquidità ad essi imposti.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di liquidità può comportare l'avvio di un procedimento disciplinare.

Capo 2 Interventi sui parametri, sugli orari e sulle condizioni di negoziazione

Articolo 5.4 Condizioni generali

1. L'Unità di Supervisione può modificare le condizioni di svolgimento delle contrattazioni di cui al precedente Titolo 4, anche per singoli strumenti finanziari, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la carenza di informazioni su un emittente o su un particolare strumento finanziario renda necessario il reperimento di ulteriori informazioni, al fine di assicurare un'adeguata trasparenza;
- b) siano rilevati comportamenti potenzialmente anomali da parte di un aderente, tali da rendere necessari ulteriori chiarimenti, nell'ottica di tutelare il complesso degli investitori;
- c) eventi politici, economici, sociali o specificamente inerenti il mercato dei capitali siano tali da influire in modo rilevante sull'ordinato svolgimento delle contrattazioni;
- d) il limite 1 e/o il limite 2, non consentano un regolare ed efficiente svolgimento delle contrattazioni;
- e) ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato.

Articolo 5.5 Interventi della società di gestione del mercato

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 5.4, la società di gestione del mercato può valutare l'opportunità di:

- a) ridurre o prolungare gli orari di contrattazione, dandone pronta comunicazione al pubblico;
- b) modificare le altre condizioni di negoziazione, purché non causino diretto pregiudizio agli investitori;
- c) sospendere o riattivare le contrattazioni, dandone pronta comunicazione al pubblico.

2. Nel valutare l'opportunità di adottare una delle misure di cui al comma 1, l'Unità di Supervisione fa principalmente riferimento:

- a) alle quantità contrattate su EuroTLX, ai prezzi e alla volatilità fatta registrare dal singolo strumento finanziario anche in rapporto a strumenti simili;
- b) alla liquidità attuale dello strumento;
- c) al grado di trasparenza dell'informativa garantita dall'emittente.

Capo 3 Interventi sulle proposte di negoziazione

Articolo 5.6 Interventi sulle proposte di negoziazione su richiesta dell'aderente

1. L'Unità di Supervisione può disporre o effettuare la cancellazione delle proposte di negoziazione immesse da un aderente per la quantità ancora esposta sul book, su richiesta dello stesso qualora, a causa di una propria disfunzione tecnica, l'aderente non sia in grado di revocare tale proposta.

Articolo 5.7 Interventi sulle proposte di negoziazione su iniziativa della società di gestione del mercato

1. L'Unità di Supervisione può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione per la quantità ancora esposta sul book, che siano tali da impedire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l'aderente che le ha immesse, su richiesta dell'Unità di Supervisione, non sia in grado di confermarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo.

Capo 4 Gestione degli errori

Articolo 5.8 Disposizioni generali

1. L'aderente che ha immesso una proposta di negoziazione in modo errato che ha generato uno o più contratti, ne dà immediata comunicazione all'Unità di Supervisione. All'atto della comunicazione, l'aderente può richiedere un intervento sui contratti derivanti dalla proposta errata.

Articolo 5.9 Interventi sui contratti su accordo tra le controparti

1. Gli aderenti che intendano, di comune accordo, cancellare uno o più contratti conclusi sul mercato ne fanno richiesta all'Unità di Supervisione che può, previa verifica delle condizioni previste all'articolo 5.10, comma 2, provvedere ad operare la cancellazione.

2. L'Unità di Supervisione comunica agli aderenti coinvolti lo svolgimento della procedura di gestione degli errori e le relative misure adottate nel caso specifico.

3. L'Unità di Supervisione, nel caso di cancellazione di contratti conclusi, ne dà comunicazione al pubblico mediante il sito www.eurotlx.com.

Articolo 5.10 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti

1. Gli aderenti che intendano richiedere la cancellazione di uno o più contratti conclusi sul mercato e non dispongano del consenso della controparte, richiedono l'avvio di una procedura di gestione degli errori da parte dell'Unità di Supervisione.

2. L'Unità di Supervisione verifica:

- a) se la comunicazione dell'errore sia stata fornita prontamente, anche in considerazione di particolari eventi verificatisi sul mercato;
- b) se le proposte di negoziazione giunte sul mercato siano il frutto di errori evidenti. A tal fine, non è considerato errore evidente l'immissione di un ordine avente quantità inadeguata



rispetto al profilo di rischio ed alle possibilità di investimento del committente finale dell'ordine.

3. Sono cancellati tutti i contratti conclusi a prezzi eccedenti il massimo realizzabile a scadenza dall'acquirente per i quali sia stata avviata la procedura di gestione degli errori su richiesta dell'aderente che ha commesso l'errore.

4. Sono altresì cancellati i contratti i cui prezzi siano superiori o inferiori ai livelli soglia previsti di seguito, qualora la perdita attesa dell'aderente che ha fatto richiesta di cancellazione sia superiore a 2.000 euro. Concorrono cumulativamente al raggiungimento dell'importo le perdite attese su contratti generati da un insieme di proposte di negoziazione la cui immissione errata è imputabile alla medesima causa, purché i contratti oggetto di richiesta di cancellazione siano stati conclusi in un intervallo temporale massimo di 3 minuti.

La perdita attesa per l'aderente derivante dall'immissione di una proposta di negoziazione errata è calcolata come:

$$PA = | (\sum_{i=1}^n p_i * q_i) - K * q_{tot} |$$

Dove:

PA = perdita attesa;

p_i = prezzo al quale è stato concluso l'i-esimo contratto generato dall'errore di immissione della proposta;

q_i = quantità eseguita nell'i-esimo contratto generato dall'errore di immissione della proposta;

q_{tot} = quantità totale eseguita a seguito dell'errore di immissione della proposta, pari a $\sum_{i=1}^n q_i$;

n = numero di contratti generati dall'errore di immissione della proposta;

K = prezzo di riferimento per il calcolo della perdita attesa.

Il valore di K è determinato secondo una delle seguenti metodologie scelte valutando le condizioni di liquidità, volatilità, comparabilità dello strumento, qualora applicabili:

- a) media dei prezzi bid/ask delle quote esposte dai soggetti garanti della liquidità sullo strumento al momento dell'inserimento della proposta errata;
- b) media dei prezzi bid/ask delle quote esposte dai soggetti garanti della liquidità sullo strumento al momento della richiesta di cancellazione dei contratti;
- c) media ponderata per le quantità, delle tre migliori proposte bid/ask presenti sul book dello strumento al momento dell'inserimento della proposta errata;
- d) media ponderata per le quantità, dei prezzi dei contratti precedenti e successivi ai contratti conclusi a seguito dell'inserimento dell'ordine errato;
- e) valore dello strumento finanziario su un mercato regolamentato, al momento dell'immissione della proposta errata;
- f) valore teorico dello strumento finanziario, calcolato anche richiedendo l'ausilio di alcuni soggetti garanti della liquidità competenti non coinvolti nella gestione dell'errore, o attraverso l'utilizzo di modelli a disposizione di TLX S.p.A.;
- g) valore di titoli similari per caratteristiche, osservabili sul mercato EuroTLX®;
- h) valore reso disponibile da servizi d'informazione;
- i) per le azioni di cui all'articolo 2.5 comma 2, prezzo di chiusura del giorno precedente.

Al fine del calcolo della perdita attesa il livello soglia viene calcolato nel seguente modo:

- Contratti conclusi su azioni, certificati rappresentativi di azioni, diritti di opzione, obbligazioni convertibili e quote o azioni di OICR: 5% del valore del fattore K.

- Contratti conclusi su covered warrant e certificates: secondo la seguente tabella:

K	Livello soglia
≤ 0,0029	superiore = 100% inferiore = 50%
0,0030 - 1,4999	25%
1,5000 - 2,9999	20%
3,0000 - 29,9999	10%
> 30,0000	5%

- Contratti conclusi su strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato o da enti locali dell'area UE e USA e titoli sovranazionali è stabilito secondo la seguente tabella:

Vita residua a scadenza (gg)	K (in centesimi)				
	≤ 30,000	30,001 60,000	60,001 90,000	90,001 120,000	> 120,000
≤ 365	1,50%	0,75%	0,50%	0,40%	0,30%
366-730	2,50%	1,25%	0,75%	0,60%	0,50%
731-1095	3,25%	1,50%	1,00%	0,75%	0,60%
1096-1825	4,00%	2,00%	1,50%	1,00%	0,75%
1826-2556	5,00%	2,50%	1,75%	1,25%	1,00%
2557-3650	5,75%	3,00%	2,00%	1,50%	1,25%
> 3650	6,75%	3,50%	2,25%	1,75%	1,50%

- Contratti conclusi su Asset Backed Securities, Obbligazioni, Obbligazioni Cum Warrant e altri titoli di debito, eccetto strumenti già disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo la seguente tabella:

Vita residua a scadenza (gg)	K (in centesimi)				
	≤ 30,000	30,001 60,000	60,001 90,000	90,001 120,000	> 120,000
≤ 365	4,00%	2,00%	1,25%	1,00%	0,75%
366-730	6,00%	3,00%	2,00%	1,50%	1,00%
731-1095	7,50%	3,75%	2,50%	1,75%	1,50%
1096-1825	9,00%	4,50%	3,00%	2,25%	1,75%
1826-2556	10,00%	5,00%	3,50%	2,50%	2,25%
2557-3650	12,00%	6,00%	4,00%	3,00%	2,50%
> 3650	15,00%	8,00%	5,00%	4,00%	3,00%

L'Unità di Supervisione può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione per la quantità ancora esposta sul book, che siano tali da impedire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l'Aderente che le ha immesse, su richiesta dell'Unità di Supervisione, non sia in grado di confermarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo.

Capo 5 Gestione delle disfunzioni tecniche

Articolo 5.11 Condizioni generali

1. L'attività di verifica del mantenimento di una adeguata ed efficiente infrastruttura tecnologica si esplica attraverso il controllo puntuale e costante delle strutture tecnologiche:

- a) di mercato, con particolare riferimento all'attività di negoziazione e abbinamento delle proposte;
- b) di connessione degli aderenti al mercato;
- c) di diffusione delle informazioni rilevanti per la negoziazione;
- d) connesse all'attività di post-trading.

2. TLX S.p.A. stabilisce le modalità ed i termini di gestione della disfunzione tecnica che consentano di ripristinare in modo corretto e tempestivo il regolare svolgimento delle negoziazioni, nell'ottica della più celere risoluzione della disfunzione.

3. TLX S.p.A. comunica tempestivamente al pubblico gli interventi adottati qualora possano avere rilevante impatto sull'attività di negoziazione.

4. TLX S.p.A. informa comunque gli aderenti qualora le misure adottate possano avere o abbiano avuto influenza sull'operatività degli stessi.

Articolo 5.12 Interventi dell'Unità di Supervisione

1. All'accertamento di una disfunzione tecnica, l'Unità di Supervisione può intervenire sulle contrattazioni al fine di limitare gli effetti della disfunzione e/o ripristinare la regolarità delle negoziazioni, ovvero garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'integrità del mercato. In particolare, può:

- a) disporre la temporanea sospensione dalle contrattazioni di un aderente, dandone immediata comunicazione al pubblico;
- b) disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni sul mercato, dandone immediata comunicazione al pubblico.

2. L'Unità di Supervisione, in seguito al provvedimento di sospensione, valuta l'opportunità di cancellare tutti gli ordini presenti sul mercato.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere adottati anche per singolo segmento o strumento finanziario.

Capo 6 Sospensione dalle contrattazioni degli strumenti finanziari

Articolo 5.13 Condizioni generali

1. L'Unità di Supervisione può sospendere uno strumento finanziario al fine di preservare la regolarità delle negoziazioni sullo strumento stesso, o qualora la prosecuzione delle contrattazioni possa arrecare grave pregiudizio agli investitori.

2. Durante il periodo di sospensione dalle contrattazioni, le proposte di negoziazione inserite dagli aderenti sullo strumento finanziario sospeso vengono rifiutate.

3. La sospensione di uno strumento finanziario dalle contrattazioni non può avere durata superiore a 12 mesi. Trascorso detto periodo, qualora non ricorressero le condizioni per la riammissione, l'Unità di Supervisione provvederà all'avvio della procedura di revoca.

Articolo 5.14 Condizioni di sospensione

1. Nel valutare l'opportunità di sospendere uno strumento dalle contrattazioni, l'Unità di Supervisione considera prevalentemente:

- a) lo scioglimento dell'emittente;
- b) lo stato d'insolvenza dell'emittente;
- c) l'emanazione di provvedimenti ingiuntivi o di crisi concernenti l'emittente da parte delle autorità competenti;
- d) l'eventuale provvedimento di sospensione adottato da società di gestione di altri mercati regolamentati nei quali lo strumento è stato ammesso alla quotazione;
- e) la diffusione o la mancata diffusione di notizie da parte dell'emittente sugli strumenti finanziari contrattati;
- f) la trasformazione delle caratteristiche dello strumento finanziario negoziato;
- g) la perdita di uno o più requisiti previsti per l'ammissione dello strumento.

2. TLX S.p.A. dà tempestiva notizia al pubblico dei provvedimenti di sospensione dalle contrattazioni e di riammissione attraverso il sito internet www.eurotlx.com.

Capo 7 Revoca dalle contrattazioni degli strumenti finanziari

Articolo 5.15 Condizioni generali

1. L'Unità di Supervisione può revocare uno strumento dalla contrattazione in caso di prolungata carenza di negoziazione, o qualora le condizioni per la sospensione di uno strumento finanziario risultino definitive.

Articolo 5.16 Condizioni di revoca

1. Nel valutare l'opportunità di revocare uno strumento dalle contrattazioni, l'Unità di Supervisione considera prevalentemente:

- a) lo scioglimento dell'emittente;
- b) lo stato d'insolvenza dell'emittente;
- c) l'emanazione di provvedimenti ingiuntivi o di crisi concernente l'emittente da parte delle autorità competenti;
- d) l'eventuale provvedimento di revoca adottato da società di gestione di altri mercati regolamentati nei quali lo strumento è stato ammesso alla quotazione;
- e) la diffusione o la mancata diffusione di notizie da parte dell'emittente sugli strumenti finanziari contrattati;
- f) il controvalore e le quantità scambiate su EuroTLX nei precedenti 6 mesi;
- g) la frequenza e la continuità degli scambi su EuroTLX nei precedenti 6 mesi;
- h) la diffusione tra il pubblico dello strumento;
- i) la negoziabilità dello strumento su altri mercati regolamentati;
- j) la perdita di uno o più requisiti previsti per l'ammissione dello strumento.

2. L'Unità di Supervisione delibera la revoca di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione qualora lo strumento negoziato su EuroTLX venga ammesso alla quotazione su un mercato regolamentato italiano ed i soggetti garanti della liquidità dello strumento richiedano l'esclusione dall'attività di market making.

3. In seguito all'emanazione di un provvedimento di revoca di uno strumento finanziario, l'Unità di Supervisione può richiedere ai soggetti garanti della liquidità di esporre solo proposte di negoziazione in acquisto al fine di agevolare le possibilità di vendita da parte degli dei clienti al dettaglio.

Capo 8 Esclusione dalle contrattazioni degli strumenti finanziari

Articolo 5.17 Condizioni generali

1. I soggetti garanti della liquidità di uno strumento finanziario possono chiedere l'esclusione dalle contrattazioni dello strumento dando adeguata motivazione alla propria richiesta.

2. L'Unità di Supervisione si riserva la facoltà di rigettare la richiesta di esclusione dello strumento, qualora le motivazioni addotte dal soggetto richiedente siano contrarie all'interesse del mercato e dei clienti al dettaglio.

Articolo 5.18 Condizioni di esclusione

1. Nel valutare l'opportunità di accogliere la richiesta di esclusione di uno strumento dalle contrattazioni, l'Unità di Supervisione considera prevalentemente:

- a) le motivazioni addotte dal soggetto richiedente all'atto della richiesta di esclusione;
- b) il controvalore e le quantità scambiate su EuroTLX nei precedenti 6 mesi;
- c) la frequenza e la continuità degli scambi su EuroTLX nei precedenti 6 mesi;
- d) la diffusione tra il pubblico dello strumento;
- e) la negoziabilità dello strumento su altri mercati;
- f) la disponibilità di altri soggetti a subentrare negli obblighi di liquidità del soggetto che ha richiesto l'esclusione dalle negoziazioni.

2. In seguito alla delibera di esclusione di uno strumento finanziario, l'Unità di Supervisione può richiedere ai soggetti garanti della liquidità di esporre solo proposte di negoziazione in acquisto al fine di agevolare le possibilità di vendita da parte dei clienti al dettaglio.

Capo 9 Controlli e sanzioni su aderenti

Articolo 5.19 Condizioni generali

1. TLX S.p.A. può applicare le disposizioni di cui al presente Capo qualora ritenga che un aderente abbia agito in violazione del Regolamento o di ogni altra disposizione tecnica vincolante comunicata dalla società di gestione del mercato.

2. Le disposizioni di cui al presente Capo vengono comunque applicate qualora possano sussistere rilevanti rischi per l'integrità del mercato.

3. L'Unità di Supervisione informa immediatamente la Consob qualora l'attività di controllo riveli ipotesi di manipolazione, agiotaggio o insider trading.

Articolo 5.20 Controlli specifici sugli aderenti

1. Nello svolgimento dell'attività di verifica sull'operato degli aderenti, l'Unità di Supervisione può:

- a) richiedere agli aderenti ogni informazione o documento utile riguardanti l'attività svolta nel mercato;
- b) porre quesiti richiedendo una risposta scritta;
- c) porre quesiti richiedendo l'audizione dell'aderente;
- d) nel caso in cui la prosecuzione dell'attività dell'aderente possa arrecare grave danno al mercato, sospendere temporaneamente l'aderente dalle contrattazioni.

2. Qualora dai controlli effettuati emergano possibili violazioni degli obblighi imposti agli aderenti, l'Unità di Supervisione può avviare un procedimento disciplinare.

Articolo 5.21 Procedimento disciplinare

1. L'Unità di Supervisione, acquisiti tutti gli elementi necessari, può inviare all'aderente oggetto di indagine una comunicazione comprendente almeno la descrizione dell'ipotesi di violazione, indicandone i presupposti e le motivazioni e fissando un termine entro il quale l'aderente può presentare una memoria scritta o richiedere audizione presso TLX S.p.A.. L'audizione del soggetto interessato dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi alla richiesta.

Articolo 5.22 Sanzioni

1. TLX S.p.A., al termine del procedimento disciplinare, sulla base della gravità dell'infrazione commessa e della eventuale recidività dei comportamenti sanzionati, può comminare agli aderenti le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo scritto;
- b) Sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 a euro 100.000;
- c) Imposizione di limiti all'operatività;
- d) Imposizione di limiti per la negoziazione di nuovi strumenti finanziari;
- e) Sospensione dell'attività su uno strumento o una tipologia di strumenti;
- f) Sospensione dall'operatività sul mercato;
- g) Revoca dell'aderente.

2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere c), d) e), e f), devono indicare la durata del provvedimento disciplinare adottato. La durata non può eccedere i 6 mesi. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g), sono comminabili anche congiuntamente alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, lettera b).

3. Il provvedimento disciplinare comunicato all'aderente riporta almeno:

- a) adeguata motivazione che ha indotto TLX S.p.A. a comminare la sanzione;
- b) la data a decorrere dalla quale la sanzione sarà resa pubblica, qualora il provvedimento disciplinare lo preveda;
- c) l'eventuale tempo concesso per l'adeguamento, qualora le sanzioni siano comminate a seguito di violazioni di tipo organizzativo e/o tecnologico;
- d) i termini della sanzione.

4. La sanzione viene resa pubblica solo in uno dei seguenti casi:

- a) l'aderente sia recidivo nei confronti di altri provvedimenti adottati da TLX S.p.A. e potenzialmente pregiudicanti l'integrità del mercato;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g).

5. L'aderente può impugnare il provvedimento disciplinare davanti ad un collegio arbitrale, che sarà nominato e che deciderà conformemente a quanto previsto nel contratto di adesione a EuroTLX stipulato con TLX S.p.A..

Titolo 6. Servizi strumentali alle negoziazioni

Capo 1 Servizi di post-Trading

Articolo 6.1 Condizioni generali

1. I diversi sistemi di post-Trading definiscono e caratterizzano i segmenti di mercato.
2. Coerentemente con quanto disposto dal presente articolo, gli aderenti autorizzati ad operare su uno stesso segmento possono negoziare tra loro solo strumenti finanziari che siano depositati presso il medesimo sistema di gestione accentrata.

Articolo 6.2 Disposizioni sui sistemi di riscontro, rettifica, compensazione e liquidazione

1. TLX S.p.A. cura l'invio al sistema di gestione accentrata delle informazioni necessarie per regolare i contratti conclusi sul mercato, secondo le modalità definite con gli aderenti. I termini e le modalità di invio delle informazioni sono disciplinati da accordi stabiliti con il singolo sistema di gestione accentrata. TLX S.p.A. individua le modalità per il trasferimento delle informazioni al sistema di gestione accentrata.
2. Il riscontro e la rettifica dei contratti, nonché la successiva liquidazione, seguono le disposizioni stabilite dai singoli sistemi di gestione accentrata.
3. TLX S.p.A., al fine di agevolare l'attività di riscontro e rettifica dei contratti conclusi sul mercato, può utilizzare servizi dedicati a specifiche funzioni, purché operanti in accordo con i sistemi di gestione accentrata.
4. I contratti conclusi sul mercato possono essere modificati o cancellati solo da TLX S.p.A. prima che il contratto venga immesso nel sistema di liquidazione.

Capo 2 Servizi di informativa

Articolo 6.3 Finalità

1. Per agevolare le decisioni d'investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle condizioni di esecuzione delle operazioni su EuroTLX, TLX S.p.A. provvede, attraverso le strutture telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione tempestiva al pubblico, anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli strumenti finanziari.
2. TLX S.p.A. opera, compatibilmente con le possibilità tecnologico-organizzative e le risorse a disposizione, per favorire la massima fruibilità dell'informativa ai clienti al dettaglio.

Articolo 6.4 Informazioni al pubblico

1. TLX S.p.A., anche al fine di ottemperare agli obblighi informativi previsti, rende disponibili al pubblico, tramite il sito www.eurotlx.com, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:

- Durante la negoziazione continua:
 - a) prezzi e quantità presenti in acquisto ed in vendita per i 5 migliori livelli di prezzo;



- b) prezzo dell'ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità negoziata nella giornata;
 - c) quantità e controvalore cumulati dei contratti negoziati.
 - d) limiti 1 e 2.
- Entro l'inizio della giornata successiva di negoziazione, i dati riferiti alla giornata precedente, contenenti:
 - a) numero di contratti conclusi;
 - b) quantità totale negoziata e relativo controvalore;
 - c) prezzi minimo e massimo;
 - d) prezzo di apertura, di chiusura e prezzo dell'ultimo contratto.
 - Entro il terzo giorno di mercato aperto del mese successivo, i dati riferiti all'operatività mensile, contenenti:
 - a) numero di contratti conclusi;
 - b) quantità complessiva negoziata;
 - c) prezzo minimo e massimo;
 - d) il prezzo medio ponderato relativo ai contratti conclusi;
 - e) prezzo, quantità e data dell'ultimo contratto concluso.
 - Scheda prodotto, per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1 comma 1, lettere a), c) e d).

2. TLX S.p.A. informa il pubblico e gli Aderenti delle variazioni intervenute nell'elenco degli Aderenti ammessi a negoziare su EuroTLX e degli strumenti finanziari negoziati, a seguito di ammissioni, revoche ed esclusioni, tramite le strutture informatiche e/o tramite il sito www.eurotlx.com.

Capo 3 Registrazione delle operazioni

Articolo 6.5 Registrazione dei contratti conclusi e delle proposte di negoziazione

1. Tutti i contratti conclusi su EuroTLX vengono registrati in un apposito archivio elettronico con almeno le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli Intermediari acquirenti e venditori, nonché tipo di conto. Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse su EuroTLX.



Titolo 7. Disposizioni finali

Articolo 7.1 Diritto applicabile

1. Il presente Regolamento e i rapporti con gli Aderenti sono soggetti e disciplinati dal diritto italiano.

TLX S.p.A.